

***Regolamento di Istituto  
Licei annessi al  
Convitto Nazionale "Canopoleno"***

Delibera Collegio Docenti del 20.02.2026

Delibera Commissario Straordinario

ALLEGATO AL PTOF

## REGOLAMENTO LICEI ANNESSI AL CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO

### **PREMESSA**

Il presente Regolamento d'Istituto, si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola all'interno della quale ciascun componente, nel rispetto dell'autonomia garantita dalla legge esprime la propria attività e opera in forma coordinata con gli Organi Collegiali.

Il regolamento è stato redatto nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla costituzione della Repubblica Italiana. Il presente regolamento viene emanato nel pieno rispetto dei:

- DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59
- D.P.R: n.249 del 24/6/98 recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" che è parte integrante del presente atto, come modificato dal DPR 235/07
- La legge 584/75
- La direttiva 14/12/2005
- Il DLGS 626/94
- La sentenza della Corte costituzionale 339/96
- L'art. 51 L. 3/2003
- Il D.L.vo n.297/1994
- Il D.P.R. n. 249/98 e successive modificazioni nel DPR n. 235/2007
- La direttiva del 30/11/2007
- Il DPR 22 giugno 2009 n.122
- La Circolare N. 5274 del 11/07/2024
- DPR 8 agosto 2025, n.134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

N.B. Si precisa che relativamente alle c.d. "sospensioni", precedentemente indicate come allontanamento dalla comunità scolastica, la nuova formulazione dello Statuto, distinguendo tra "allontanamento dalle lezioni" (da 1 a 15 gg) e "allontanamento dalla comunità scolastica" (superiore a 15 gg), prevede che, nei confronti degli studenti che si siano resi responsabili di mancanze disciplinari opportunamente tipizzate nei singoli regolamenti, i consigli di classe deliberino attività:

- attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgersi presso l'istituzione scolastica, per le sanzioni corrispondenti all'allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni;
- attività di cittadinanza attiva e solidale, presso strutture ospitanti (enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore), per quelle comprese fra 3 e 15 giorni, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento dalle lezioni.

Dette attività non si configurano come "attività alternative" a una sanzione primaria, anche in ragione della soppressione del terzo periodo del comma 5 dell'art. 4 dello Statuto, ma come sanzioni autonome.

Le Attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte nelle seguenti strutture previa apposita convenzione:

- Edupè Soc. Coop. Sociale arl ONLUS Ente: O - Riordino di spazi educativi; Realizzazione di materiali per progetti di educazione civica, R - Allestimento e decorazione di spazi comuni in strutture socio-assistenziali, S - Supporto nella preparazione di materiali per attività sociali; U - Inventario di materiali o attrezzature; V - Creazione di volantini, poster o contenuti grafici.

- ARCI Nord Sardegna aps Ente: I - Supporto a eventi, mostre, campagne o iniziative culturali; L - Riordino e catalogazione in biblioteche, archivi o centri culturali; O - Riordino di spazi educativi; P - Realizzazione di materiali per progetti di educazione civica; T - Digitalizzazione e archiviazione di documenti; U - Inventario di materiali o attrezzature; V - Creazione di volantini, poster o contenuti grafici; - Gestione guidata di canali informativi (newsletter, aggiornamenti web).

- Officine Condivise Ente: G - Partecipazione a giornate ecologiche o campagne di sensibilizzazione ambientale; I - Supporto a eventi, mostre, campagne o iniziative culturali; P - Realizzazione di materiali per progetti di educazione civica

N.B. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti o delle relative convenzioni, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.

## TITOLO I

### **Comportamento degli alunni regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni**

#### **Art. 1 - NORME GENERALI**

Tutti gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide all'interno degli ambienti scolastici:

- a. mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica;
- b. mantenere puliti ed in buono stato d'uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature dell'Istituto; in particolare sono vietate le scritte sui muri, fatti salvi eventuali spazi autorizzati;
- c. vestire con un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
- d. rispettare i principi di un corretto comportamento e gli orari d'ingresso e di uscita dall'Istituto;
- e. portare a scuola il proprio materiale didattico utile allo svolgimento della lezione del giorno (è fatto divieto di portare a scuola materiale improprio e non didattico se non autorizzato specificatamente dai docenti);
- f. Non utilizzare il cellulare secondo le disposizioni della Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025 che prevede il divieto dei cellulari per il secondo ciclo, durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico. Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali. Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalle scuole nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa. Tanto premesso, i cellulari non devono essere in vista e si propongono le seguenti sanzioni: al primo episodio: avvertimento scritto (con nota generica); secondo episodio: ammonizione (nota disciplinare); dal terzo episodio: allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni.
- g. Gli studenti hanno il dovere di farsi parte attiva per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, rigettando sempre la cultura della violenza e della sopraffazione; rispettando la dignità, la privacy e l'incolumità di tutti coloro che appartengono alla comunità scolastica; informando il docente referente di Istituto riguardo il verificarsi di eventuali episodi di bullismo e/o di cyber bullismo. L'Istituto Scolastico dispone un " Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo ".
- h. Utilizzare responsabilmente gli strumenti IA a scopo didattico nel rispetto delle normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
- i. tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo all'interno di tutti i locali dell'Istituto e negli spazi antistanti di pertinenza dello stesso. Ciò vale come norma di buona condotta e di civile convivenza, come prassi igienica raccomandata e come norma di legge. Pertanto, coloro i quali dovessero rilevare inadempienze a questa norma da parte di chiunque, sono tenuti a darne comunicazione alle autorità scolastiche competenti.
- j. In applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo il Dirigente Scolastico cura:
  - la più ampia diffusione degli appositi cartelli di divieto di fumo;

- Impartisce apposite disposizioni in materia di divieto di fumo;
- Individua i responsabili dell'applicazione del divieto di fumo.

#### Art. 2 – ENTRATE /RITARDI

1. L'inizio delle lezioni è stabilito alle ore 8:15 per il Liceo. (Tale orario potrà essere subire modifiche per esigenze organizzative).
2. Gli studenti devono trovarsi in aula alle ore 8:10, ora in cui è prevista anche la presenza del docente.
3. Eccezionali deroghe sull'ingresso in aula oltre le 8.15 o sull'uscita potranno essere disposte in via permanente dal D. S. a favore degli studenti pendolari, per accertati problemi relativi agli orari dei mezzi di trasporto, presentando apposita domanda al D. S.
4. I genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare la scuola a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta "autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza". Dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.
5. L'uscita degli alunni con persone terze verrà autorizzata solo ed esclusivamente previa presentazione di apposita delega da formalizzare mediante lo specifico modulo corredandolo delle fotocopie dei documenti di riconoscimento, in corso di validità, dei deleganti e dei delegati.
6. Gli ingressi posticipati autorizzati all'inizio dell'anno per motivi di trasporto e simili saranno comunque registrati quotidianamente dal docente della prima ora di lezione come ritardi giustificati. Il coordinatore di classe avrà cura di non considerarli nel computo finalizzato alla valutazione sul comportamento.
7. In caso di ingresso in ritardo durante la prima ora di lezione, gli alunni vengono ammessi in classe dal docente presente in aula, che riporta il ritardo sul registro elettronico; il ritardo dovrà essere successivamente giustificato dal genitore.
8. Al **quinto** ritardo all'interno di ciascun periodo lo studente deve essere accompagnato da un genitore e viene ammonito con un'annotazione scritta dal coordinatore di classe che informa la famiglia precisando l'influenza dei reiterati ritardi sul **voto di comportamento**.
9. In caso di ingresso posticipato, dalla seconda ora di lezione in poi, l'ingresso in classe dovrà avvenire al cambio dell'ora; successivamente, il genitore dovrà giustificare l'assenza sul registro. Di norma non sono consentite più di **cinque** ingressi posticipati per ciascun periodo opportunamente annotati sul registro elettronico a cura del docente in classe.
- 10. Il contatto telefonico da parte della famiglia o la comunicazione via email non potrà, in nessun caso, giustificare il ritardo o l'ingresso posticipato.**
11. L'alunno entrerà in classe solo dopo essere stato ammesso dal docente dell'ora.
12. Eventuali eccezioni verranno valutate caso per caso dai collaboratori del Dirigente Scolastico.
13. Per le entrate e le uscite dall'istituto si deve utilizzare l'ingresso principale. Non è consentito l'uso delle uscite di sicurezza nelle situazioni normali così come è proibito sostare nelle scale e nei ripiani antistanti le uscite di emergenza.

#### Art. 3 - USCITE (dalla scuola)

1. Le **uscite anticipate autorizzate** all'inizio dell'anno per motivi di trasporto e simili sono comunque registrate quotidianamente dal docente dell'ultima ora di lezione come uscite giustificate. Il coordinatore di classe avrà cura di non considerarle nel computo finalizzato alla valutazione sul comportamento.
2. **Sono consentite cinque uscite anticipate per ciascun periodo**, per motivi di salute e/o gravi motivi familiari. La sesta uscita anticipata verrà concessa a discrezione dei collaboratori del Dirigente Scolastico e solo per gravi motivi.
3. Gli alunni minorenni possono uscire prima del termine delle lezioni, con adeguate motivazioni, solo accompagnati da un genitore, o da un suo delegato, che dovrà presentare un documento di identità, la cui copia sarà allegata alla richiesta di uscita anticipata.
4. Gli alunni maggioirenni possono uscire prima del termine delle lezioni, con adeguate motivazioni, solo presentando domanda firmata da un genitore (o da chi ne fa le veci), allegando copia del proprio documento di identità e copia del documento del genitore.
5. **In nessun caso gli alunni potranno uscire dall'istituto anticipatamente, neanche a seguito di un contatto telefonico, né con**

#### **comunicazione via email.**

6. Nel caso in cui l'uscita anticipata coincida con la pausa pranzo, e **solo in presenza di gravi e motivate ragioni**, gli studenti potranno lasciare la scuola autonomamente, avendo cura di comunicarlo al docente, che dovrà inserire nel registro l'orario di uscita. Successivamente, il genitore dovrà giustificare l'assenza sul registro. Il docente presente in classe alla prima ora del rientro pomeridiano dovrà sempre rifare l'appello per verificare che tutti gli studenti che erano presenti al mattino siano presenti anche al pomeriggio; in caso contrario, segnerà sul registro elettronico l'uscita dello studente assente, in coincidenza della fine dell'ultima lezione svolta. Si precisa che il mancato rientro dopo la pausa pranzo è da considerarsi a tutti gli effetti un'uscita anticipata e pertanto andrà sommato alle altre uscite e computato nelle **cinque uscite anticipate per ciascun periodo**.
7. **Nel corso dell'ultimo mese di lezione, le richieste di entrate posticipate e uscite anticipate devono essere inoltrate preventivamente ai collaboratori del Dirigente e discrezionalmente saranno autorizzate solo in casi di gravi e documentati motivi.**

#### **NOTE COMUNI**

Le uscite anticipate non possono avvenire prima delle 12.00 e gli ingressi posticipati non più tardi delle 10.00; non si può comunque entrare dopo ed uscire prima nella stessa giornata; le uscite anticipate non devono avvenire durante l'ora di lezione ma al cambio dell'ora.

Nel corso dell'ultimo mese di lezione, le richieste di entrate posticipate e uscite anticipate devono essere inoltrate preventivamente ai collaboratori del Dirigente e discrezionalmente saranno autorizzate solo in casi di gravi e documentati motivi.

#### **Art. 4- USCITE (dall'aula)**

1. Durante le lezioni non è consentito lasciare l'aula a meno di giustificati motivi e solo dopo espressa autorizzazione del docente.
2. È opportuno che durante le ore di lezione ogni docente consenta che gli studenti che ne hanno necessità escano dall'aula una alla volta.
3. Non è ammesso che gli studenti si intrattengano negli androni o negli anditi o che si allontanino dalla Scuola. Non è consentito l'utilizzo dei distributori di bevande e *snack* durante l'orario di lezione, il loro utilizzo è infatti previsto limitatamente al periodo della ricreazione.
4. L'uso dei servizi igienici è consentito a qualsiasi ora, purché giustificato da effettivo bisogno dopo espressa autorizzazione del docente.

#### **Art. 5- GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE**

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e, in caso di assenza, sia i maggiorenni che i minorenni, devono essere giustificati dal proprio genitore (o legale rappresentante) sul registro elettronico.

Per la riammissione in classe dopo le assenze gli alunni dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a. Tutte le assenze e i ritardi degli alunni minorenni e maggiorenni, dovranno essere giustificate puntualmente al rientro a scuola, all'inizio delle lezioni;
  - b. Il docente della prima ora di lezione deve verificare la completa e corretta giustificazione delle assenze;
  - c. Vengono considerate assenze continuative solo assenze consecutive superiori a cinque giorni.
  - d. Per assenze dovute a motivi familiari e/o personali anche superiore ai cinque giorni, il genitore comunica preventivamente l'assenza con una autocertificazione (da inserire nello spazio "motivazione" della piattaforma).
  - e. La giustificazione è riferita ad un periodo continuativo ininterrotto di giornate di assenza; se si verificano interruzioni devono essere compilati più moduli di giustificazione.
2. Gli studenti sprovvisti della giustificazione potranno essere ammessi in classe, con riserva, dal docente della

prima ora; l'ammissione con riserva va annotata nel registro elettronico e viene sciolta il giorno immediatamente successivo.

3. Gli alunni sprovvisti della giustificazione potranno essere ammessi in classe, con riserva, per un massimo di cinque volte. In caso di mancata giustificazione il secondo giorno lo studente viene accolto in classe ma lo si informa che l'indomani dovrà produrre adeguata giustificazione. Se ne riporta relativa annotazione nella sezione del registro elettronico "note disciplinari", precisando che la mancata giustificazione protratta oltre il quinto giorno dal rientro a scuola comporterà ammonizione scritta sul registro elettronico.
4. I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che registrano assenze prolungate o numerose; il coordinatore dovrà inoltre avvertire le famiglie.
5. Apposite e ulteriori indicazioni potranno essere disposte dal Dirigente Scolastico.

N.B. Per il rientro a scuola dopo le assenze per malattia non è più previsto il certificato medico.

#### **Art. 6-RICREAZIONE**

1. Durante la ricreazione il personale docente è tenuto alla massima sorveglianza e gli studenti devono tenere un comportamento corretto.
2. È vietato uscire dal cortile della scuola durante la ricreazione.
3. Al termine della ricreazione, con la ripresa delle lezioni non è consentito continuare in aula la consumazione di alimenti e bevande.
4. Il ritardo al termine della ricreazione comporta una nota nel registro elettronico. Al **quinto** ritardo lo studente sarà ammonito dal coordinatore con un'annotazione nel registro elettronico.
5. Apposite e ulteriori indicazioni potranno essere disposte dal Dirigente Scolastico.

#### **Art.7 - CAMBIO DELL'ORA**

1. Durante il cambio d'insegnante, gli alunni dovranno aspettare in aula.
2. Compatibilmente con le reali possibilità, i docenti effettueranno il cambio delle classi con la massima rapidità, evitando di lasciare incustoditi gli alunni in caso di ritardo o assenza del collega subentrante.
3. A tal fine si ricorda che in caso di necessità gli alunni possono essere affidati al personale ausiliario, cui spetta anche il compito di sorvegliare gli anditi, gli androni e le vie di accesso alle aule, sulla base dell'ordine di servizio disposto dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.
4. Apposite e ulteriori indicazioni potranno essere disposte dal Dirigente Scolastico

#### **Art. 8- MALESSERE O INFORTUNIO**

1. Nel caso in cui l'alunno dovesse accusare un malessere, gli insegnanti informeranno telefonicamente i familiari e i responsabili del primo soccorso. A tal fine è indispensabile che le segreterie siano in possesso di più recapiti telefonici (domicilio, luogo di lavoro, ecc.).
2. In caso di malessere grave o infortunio, si dovrà avvertire la famiglia e predisporre i mezzi di soccorso più idonei, se è il caso chiamando il 118. L'alunno verrà accompagnato da un addetto del personale ATA e, in subordine, dal docente in servizio. In nessun caso lo studente potrà uscire dalla scuola senza un accompagnatore; i collaboratori del D.S. provvederanno eventualmente ad individuare il personale preposto.
3. Il docente o l'educatore interessato sono tenuti a redigere tempestivamente una relazione dettagliata sull'accaduto indirizzata al Dirigente Scolastico.
4. Per maggiori dettagli fare riferimento alla Direttiva Dirigenziale sulle procedure da attuare in caso di malesseri o infortuni agli allievi, ai semiconvittori e ai convittori.

#### **Art. 9-COMUNICAZIONI**

1. Gli alunni dovranno consegnare ai genitori e riportare firmata ogni eventuale comunicazione riguardante l'attività

scolastica o educativa. Potrà essere utilizzata anche una modalità informatizzata.

#### **Art. 10 - ASSEMBLEA DI CLASSE**

1. L'Assemblea di classe viene autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un docente della classe a seguito di richiesta presentata almeno **cinque** giorni prima della data prevista su apposito modulo firmato dai docenti in servizio nelle ore richieste. Gli alunni dovranno redigere il verbale rispettando i punti all'ordine del giorno e consegnarlo al coordinatore di classe.
2. Qualora il docente constati un irregolare o turbolento svolgimento dell'assemblea, può eventualmente interromperla e ripristinare l'attività didattica.

#### **Art. 11- ASSEMBLEA D'ISTITUTO**

1. Le assemblee di istituto rappresentano un'occasione di crescita democratica e culturale; pertanto, gli studenti debbono parteciparvi in modo attivo e disciplinato.
2. Il Dirigente Scolastico consente lo svolgimento di un'assemblea al mese, per la durata massima dell'orario di lezione.
3. Un'altra assemblea mensile può essere concessa in orario extracurricolare, subordinatamente alla disponibilità dei locali e alle urgenze esplicitate nella richiesta.
4. Alle assemblee d'istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
5. Su richiesta degli studenti le assemblee d'istituto possono essere utilizzate per seminari e altre attività culturali precedentemente programmate.
6. L'assemblea d'istituto dovrà avere un dettato regolamentare redatto dalla rappresentanza studentesca.
7. L'assemblea non può essere tenuta negli ultimi 30 giorni di lezione.

## **TITOLO II**

### ***Uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici***

#### **Art. 12 - USO DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI**

1. È vietato utilizzare il cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico. Resta inteso che l'uso del telefono cellulare è sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.
2. Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalle scuole nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa. Tanto premesso, i cellulari non devono essere in vista.
3. La violazione di tale divieto determina le seguenti sanzioni al primo episodio: avvertimento scritto (con nota generica); secondo episodio: ammonizione (nota disciplinare); dal terzo episodio: allontanamento dalle lezioni dalle lezioni da uno a tre giorni.
4. Eventuali fotografie e riprese effettuate con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della *privacy* e quindi perseguibili per legge, oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.

#### **Art. 13 -REGOLAMENTAZIONE USO ALTRI DEVICE:**

1. È vietato utilizzare anche gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (*walkman*, mp3, *ipod*, *ipad*, *notebook*, fotocamera, videocamera, ecc..) durante le attività in classe, salvo esplicita autorizzazione del docente responsabile motivata da esigenze metodologico/didattiche.
2. I predetti dispositivi all'ingresso in aula devono essere tenuti spenti e non in vista. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti nella scuola; in casi eccezionali e non altrimenti risolvibili, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.  
Agli studenti sorpresi ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante le verifiche, la prova sarà ritirata. Il docente stabilirà con quali modalità l'alunno potrà eventualmente recuperare la verifica.
3. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo consenso delle stesse ed esplicita autorizzazione del docente responsabile. Resta ferma la necessità di consenso scritto da parte delle famiglie in caso di divulgazione delle immagini/ riprese effettuate.
4. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno oggetto di valutazione disciplinare.
5. La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei *Social network* che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni o altri utenti.
6. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri, con obbligo di risarcimento.
7. Le violazioni di tali norme configurano infrazioni disciplinari rispetto alle quali la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella che segue:

Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
Utilizzo del cellulare	Prima infrazione	- Avvertimento scritto (con nota generica) -Ritiro della prova.	Docente
	Seconda infrazione	- ammonizione (nota disciplinare); Ritiro della prova.	Docente
	Terza infrazione	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni - Ritiro prova (docente)	CdC

<p>Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni</p>		<p>Allontanamento dalle lezioni da 2 a 5 giorni a seconda della gravità (15 gg. nei casi più gravi). -Valutazione non sufficiente del comportamento; -Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche -Convocazione della famiglia -Sanzione amministrativa come da normativa vigente</p>	<p>CdC Garante della <i>privacy</i></p>
---	--	--	---

### TITOLO III

#### PREVENZIONE E CONTRASTO AL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

La realtà del bullismo, ampiamente presente anche nelle scuole, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare il nostro Istituto nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati.

Il bullismo ed il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme così come previsto dalla normativa vigente.

La scuola si è dotata di un "Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo" a cui il presente Regolamento rimanda integralmente.

#### **Art. 14- RESPONSABILITA' DELLE DIVERSE FIGURE SCOLASTICHE**

La scuola si è dotata di un "Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo" a cui il presente Regolamento rimanda integralmente.

#### **Art. 15- MANCANZE DISCIPLINARI**

La scuola si è dotata di un "Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo" a cui il presente Regolamento rimanda integralmente.

#### **ART. 16- SANZIONI DISCIPLINARI.**

La scuola si è dotata di un "Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo" a cui il presente Regolamento rimanda integralmente.

#### **TITOLO IV**

##### ***Uso degli spazi e delle strutture scolastiche***

###### **Art. 17- UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE**

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell'istituto, previa autorizzazione della Dirigenza.
3. La scuola dispone di appositi spazi per l'affissione di comunicati e documenti.
4. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i responsabili. Non possono essere affissi manifesti senza il timbro della scuola e/o firmati dal D.S. o da suo delegato
5. Nelle aule scolastiche è possibile affiggere materiale didattico e utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.

###### **Art. 18 - FUNZIONAMENTO ED IMPIEGO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE**

1. Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate, sono valide le norme di disciplina generali di cui all'art.1, integrate dalle norme comuni e se del caso, da quelle particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate:
  - aula magna
  - aule didattiche e aule speciali
  - laboratori scientifici
  - biblioteca
  - segreteria
  - servizi igienici
  - spazi interni ed esterni
  - palestre e campi sportivi polivalenti: La palestra è l'aula più grande e frequentata della scuola ed in essa si alternano settimanalmente tutti gli alunni del Convitto per le attività motorie.N.B. Gli spazi scolastici possono essere utilizzati dalla scuola Primaria, Sec. 1 grado e dal Liceo
2. Non è consentito:
  - accedere alla palestra e ai campi sportivi in assenza del docente
  - utilizzare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri
  - stazionare negli spogliatoi
  - consumare cibi e bevande in palestra e negli spogliatoi
  - fumare
3. Norme Comuni  
Gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento:
  - tenere sempre un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque sia presente nella scuola evitando di creare disturbo alle attività scolastiche;
  - in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli studenti dovranno rimanere in classe, mantenendo un comportamento corretto;
  - usare un tono e un volume di voce consoni ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare le altre persone;

- rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi, preventivamente autorizzate dal Docente presente in aula;
- al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite dall'aula riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente;
- usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali.

#### **Art. 19 - STRUTTURE SCOLASTICHE**

##### **AULA MAGNA**

Costituisce un'importante risorsa strutturale per l'Istituto; viene utilizzata prioritariamente dal personale docente, non docente e dagli studenti che ne facciano richiesta scritta al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo per motivi organizzativi.

##### **AULE DIDATTICHE E AULE SPECIALI**

Le aule didattiche sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell'attività scolastica. Le aule speciali sono dotate di sussidi didattici mirati alla specificità di determinate attività didattiche.

##### **LABORATORI**

I laboratori sono aule speciali dotate di strumentazioni delicate e costose. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad un'autodisciplina personale e collettiva al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli studenti e del personale.

##### **BIBLIOTECA**

L'Istituto possiede una biblioteca che contiene un cospicuo numero di volumi e riviste di notevole importanza storica. Tutti i volumi sono catalogati per argomento e registrati al *computer*, perciò è possibile una più facile ricerca. Essi sono a disposizione degli studenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato e nel rispetto delle norme particolari affisse all'interno della biblioteca stessa.

L'utilizzo della stessa è subordinato alla disponibilità di apposito personale e delle condizioni di agibilità e sicurezza dei locali.

##### **SERVIZI IGIENICI**

I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano.

Nei servizi igienici si deve osservare un comportamento rispettoso delle norme di igiene e di buona educazione, in particolare:

- è vietato fumare
- è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili
- è obbligatorio lasciare puliti i servizi
- coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento degli stessi.

##### **PALESTRA E CAMPI SPORTIVI**

È vietato l'accesso alla palestra e ai campi agli alunni non accompagnati e che non calzino scarpe da ginnastica con suola in gomma. A pena di gravi sanzioni, la disciplina è massimamente richiesta all'interno degli spogliatoi. Gli studenti sono tenuti a portare con sé un cambio d'abiti, per igiene e rispetto verso gli altri.

L'accesso agli spazi interni e alle pertinenze è ad uso esclusivo degli studenti e del personale scolastico, mentre gli spazi di segreteria sono ad uso anche dell'utenza.

#### **Art. 20 - CORTILE E SPAZI ESTERNI**

Gli spazi esterni rendono più vivibile la scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti e,

soprattutto, al buon senso di chi li frequenta.

Il parcheggio è riservato al personale dell'Istituto. Gli studenti possono solo posteggiare ciclomotori e biciclette, negli spazi delimitati e nel rispetto degli orari fissati, dopo aver espletato la procedura di richiesta di autorizzazione.

L'uso del parcheggio è disciplinato da un regolamento che tutti gli operatori e gli utenti devono rispettare.

Dovrà essere in ogni caso evitato il transito con autoveicoli nei periodi d'ingresso, di uscita e di ricreazione degli alunni; quando ciò sia inevitabile e si userà la massima prudenza.

Per ragioni di sicurezza ed opportunità, il Rettore-Dirigente Scolastico potrà vietare in tutto o in parte il transito ed il parcheggio dei veicoli. In tal caso i cancelli resteranno chiusi per tutti.

Il personale ausiliario sarà allora autorizzato ad aprire i cancelli solo per i fornitori e per eventuali mezzi di soccorso.

È vietato posteggiare al di fuori degli stalli.

Il Convitto non assume la custodia dei veicoli posteggiati né risponde di oggetti o di valori lasciati incustoditi all'interno dell'Istituto.

## **TITOLO V**

### ***Sanzioni disciplinari***

#### **Art.21 - SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi della "scuola" e, in base ai principi di democrazia, hanno il dovere di rispettare le regole stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.
2. Le sanzioni disciplinari s'ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
4. Per quanto possibile, le sanzioni s'ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
5. La responsabilità disciplinare è personale; le conseguenti sanzioni comunicate attraverso il registro elettronico non implicano vincolo di riservatezza.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Commissario straordinario.
8. L'accertamento di eventuali danni e la loro quantificazione per il relativo risarcimento compete al Dirigente Scolastico.
9. In caso di allontanamento in riferimento alla legge 1° ottobre 2024, n. 150 dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni si precisa quanto segue: 1) l'allontanamento dalle lezioni, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; 2) l'allontanamento dalle lezioni di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate.
10. Ai fini della recidiva si tiene conto del comportamento dell'intero anno scolastico.
11. Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l'allontanamento dalle lezioni danneggi l'allievo. Durante l'allontanamento dalle lezioni (o dalla comunità scolastica) il Consiglio di Classe manterrà il contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro nella normale attività della scuola.
12. Alla **quinta** ammonizione, qualora se ne rileva l'opportunità, il Dirigente Scolastico può proporre al Consiglio di Classe l'allontanamento dalle lezioni dello studente.

13. Le sanzioni disciplinari influenzano il voto di comportamento nella valutazione finale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.M. n. 5/2009 che dispone che il Cdc tenga conto dell'insieme dei comportamenti dello studente durante il corso di tutto l'anno scolastico.
14. Le presenti disposizioni e relative sanzioni disciplinari sono applicate anche alle attività di FSL (Formazione scuola lavoro) svolte sia all'interno della scuola che all'esterno (es. presso soggetti ospitanti).

#### **Art.22-SANZIONI**

1. Sulla scorta delle precedenti disposizioni, l'organo competente irrognerà i provvedimenti disciplinari previsti in relazione alle diverse violazioni commesse.
2. Nell'impossibilità di determinare tutti i possibili comportamenti sanzionabili, si provvede ad indicare le principali "tipologie" di infrazione; per i casi non espressamente disciplinati si applicherà il principio dell'analogia.

#### **Art. 23 - DEFINIZIONE DI NOTA E AMMONIZIONE**

1. Le note sono segnalazioni riportate sul registro elettronico ad opera dei docenti.
2. L'ammonizione è una segnalazione scritta sul registro elettronico **ben più grave della nota disciplinare**. Viene irrogata:
  - dal singolo docente, dal Dirigente e/o dal CdC per gravi mancanze disciplinari (vedi repertorio tabella "B")
  - dal coordinatore per reiterate violazioni relative a mancanze lievi (vedi repertorio tabella "A")
3. L'ammonizione e la richiesta di provvedimenti possono scaturire anche da un unico episodio, di rilevante gravità.

#### **ART. 24 - VIOLAZIONI SANZIONATE CON NOTA**

##### **1. Sono sanzionati con una nota disciplinare:**

- Ritardi
- Disturbo durante l'ora di lezione
- Non puntuale giustificazione delle assenze
- Mancato rispetto dell'uso dei laboratori e di tutti gli spazi scolastici
- Uso di distributori durante le ore di lezione
- Turpiloquio
- Utilizzo non autorizzato del cellulare o altri dispositivi

#### **ART. 25 - VIOLAZIONI SANZIONATE CON AMMONIZIONE O CON PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE PIÙ GRAVE**

##### **1. Sono sanzionati con un'ammonizione o allontanamento dalle lezioni/comunità scolastica:**

- Falsificazione della firma dei genitori
- Manipolazione del registro elettronico o documenti ufficiali
- Uso di sigarette, anche elettroniche, negli spazi scolastici interni ed esterni
- Assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti
- Mancata osservazione delle norme di sicurezza
- Turpiloquio persistente
- Furti
- Comportamenti scorretti durante viaggi d'istruzione e uscite didattiche
- Danneggiamento ai beni immobili e mobili
- Uscite non autorizzate dall'istituto

- Reiterati ritardi all'ingresso (cinque ritardi)
- Mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi (alla quinta volta)
- Reiterati ritardi al rientro dalla ricreazione (cinque ritardi)
- Assenze collettive arbitrarie e non giustificate
- Mancato rispetto delle attrezzature, dell'ambiente, e del personale della scuola
- Mancato rispetto dei regolamenti interni
- Mancato rispetto delle indicazioni, disposizioni o richieste del personale scolastico
- Affermazioni/dichiarazioni mendaci e diffamatorie nei confronti del personale scolastico o altri alunni
- Reiterate violazioni previste al precedente art. 24.
- **Utilizzo della rete internet o dell'intelligenza artificiale non autorizzati oppure non conformi alle normative o alle disposizioni della scuola**
- Violenza verbale
- Violenza fisica

Le specifiche mancanze disciplinari, le conseguenti sanzioni, gli organi competenti, le procedure di irrogazione delle sanzioni sono dettagliati nelle Tabelle "A" e "B"

**Tabella A** *REPERTORIO DELLE SANZIONI PER COMPORTAMENTI NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI*

INFRAZIONE	REPERTORIO DI PROVVEDIMENTI POSSIBILI	COMPETENZA
Ritardi	L'alunno è ammonito al <b>quinto</b> ritardo. Deve essere accompagnato da un genitore e la famiglia deve essere informata, perché intervenga ed eviti il reiterarsi del comportamento scorretto. Superato il limite di dieci ritardi (seconda ammonizione), lo studente verrà penalizzato sul voto di comportamento che non potrà essere superiore al 7.	Coordinatore Dirigente scolastico
Ingresso in ritardo dopo la ricreazione	Nota sul registro elettronico. Rientri in ritardo reiterati saranno sanzionati con l'ammonizione e se necessario con un provvedimento disciplinare più grave.	Docente
Uscite anticipate	Alla fine del primo e secondo periodo (maggio/giugno) non sono concessi permessi se non autorizzati anticipatamente dai collaboratori del dirigente scolastico e segnalati (in anticipo) nel registro di classe.	Collaboratori del Dirigente scolastico

Mancata giustificazione delle assenze	L'alunno è sanzionato con una nota se alla terza richiesta è ancora sprovvisto di giustificazione. L'alunno è ammonito se alla <b>quinta</b> richiesta persiste nel non portare la giustificazione. La famiglia deve essere avvertita se tale atteggiamento persistono nonostante i richiami. (Cfr art.4 comma 3)	Docente Coordinatore
Disturbo durante le attività scolastiche	Nota sul registro elettronico	Docente
Mancato rispetto della separazione dei servizi igienici o utilizzo servizi non destinati agli studenti  Sosta in bagno per un tempo ritenuto eccessivo dal docente  N.B. ci si reca in bagno 1 alla volta eccetto in casi eccezionali e solo autorizzati dal docente	Nota sul registro elettronico	Docente Delegato Dirigente scolastico Dirigente scolastico
Stazionamento senza autorizzazione nei corridoi o nelle scale soprattutto al cambio dell'ora, durante gli Spostamenti dalle aule speciali, palestre etc.  Stazionamento davanti ai distributori automatici di bevande e cibo durante le ore di lezione	Nota sul registro di classe	Docente
Mancato rispetto dei regolamenti interni dei laboratori e della palestra, e delle istruzioni ivi impartite dal docente o dagli assistenti	Nota sul registro elettronico	Docente
Mancanza di attrezzature e sussidi didattici adeguati	Nota didattica sul registro elettronico	Docente

Turpiloquio	Nota sul registro elettronico	Docente Dirigente scolastico
-------------	-------------------------------	---------------------------------

**Tabella B REPERTORIO DELLE SANZIONI PER GRAVI INFRAZIONI DISCIPLINARI**

COMPORAMENTO	REPERTORIO DI POSSIBILI SANZIONI	COMPETENZA
Affermazioni/dichiarazioni mendaci e diffamatorie nei confronti del personale scolastico o altri alunni	Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Docente Dirigente scolastico C.d.C.
Alla <b>quinta</b> ammonizione, qualora se ne rilevi l'opportunità, il Dirigente Scolastico può proporre al Consiglio di Classe l'allontanamento dalle lezioni dello studente	Allontanamento dalle lezioni	Docente Dirigente scolastico C.d.C.
Disturbo con interruzione delle attività scolastiche	Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni	Docente Dirigente scolastico C.d.C.
Falsificazione della firma dei genitori	Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Docente Dirigente scolastico C.d.C.
Manipolazione del registro elettronico o di documenti ufficiali	Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni Sanzioni penali secondo gravità (previa denuncia)	Docente Dirigente scolastico C.d.C. Autorità giudiziaria
Mancato rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali scolastici	Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni Sanzione amministrativa/pecuniaria secondo disposizione vigente.	Docente Dirigente scolastico C.d.C. Preposto per il rispetto del divieto di fumo.
Assunzione Alcolici – utilizzo di Sostanze stupefacenti	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni Segnalazione alle autorità competenti	Docente Dirigente scolastico C.d.C.

Mancato rispetto delle indicazioni, disposizioni o richieste del personale scolastico	Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Docente Dirigente scolastico C.d.C.
Mancata osservazione delle norme di sicurezza; creazione di situazioni pericolose per sé e per gli altri	Ammonizione sul registro di classe Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni Denuncia presso le autorità competenti	Docente Dirigente scolastico C.d.C.
Turpiloquio ripetuto	Ammonizione sul registro di classe e segnalazione alla famiglia Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni	Docente Dirigente scolastico C.d.C.
Offese alle persone anche in relazione al credo religioso, all'ideologia politica, alla disabilità, alla parentela, alla malattia, all'etnia, all'orientamento sessuale.	Ammonizione sul registro di classe e segnalazione alla famiglia Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Docente Dirigente scolastico C.d.C.
Aggressioni verbali, minacce e intimidazioni.	Ammonizione nel registro elettronico Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Docente Dirigente scolastico C.d.C.
Violenza fisica (verso persone, animali e cose)	Ammonizione sul registro di classe e segnalazione alla famiglia Allontanamento dalle lezioni da 2 a 10 giorni	Docente Dirigente scolastico C.d.C. Commissario Straordinario
Comportamenti scorretti durante le uscite didattiche o viaggi di istruzione: es. allontanamento non autorizzato dal gruppo e dai docenti, danni arrecati a beni mobili e immobili e/o ai mezzi di trasporto usati	Ammonizione nel registro elettronico Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni Denuncia agli organi competenti Risarcimento danni	Docente Dirigente scolastico C.d.C.

Allontanamento non autorizzato dall'Istituto (anche temporaneo)	Ammonizione sul registro elettronico con comunicazione tempestiva alla famiglia Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Docente Dirigente scolastico C.d.C
Azioni di bullismo e/o di cyberbullismo	Si applica quanto disposto nel "Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo" opportunamente adattato alle sanzioni previste dal DPR 8 agosto 2025, n.134	Si applica quanto disposto nel "Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo" opportunamente adattato alle sanzioni previste dal DPR 8 agosto 2025, n.134"
Danneggiamento di beni mobili e/o immobili facenti parte del complesso scolastico o delle aree prossime pertinenziali e/o esterne (autoveicoli compresi)	Ammonizione nel registro elettronico Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni Denuncia agli Organi Competenti Risarcimento danni	Docente Dirigente scolastico C.d.C
Appropriazione, anche solo temporanea senza permesso, delle cose altrui, danneggiamento ovvero occultamento doloso delle stesse	Ammonizione sul registro elettronico Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Docente Dirigente scolastico C.d.C
Furti	Ammonizione nel registro elettronico l'allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Denuncia agli Organi Competenti Risarcimento danni	Docente Dirigente scolastico C.d.C
Reiterati ritardi per ingresso dopo la ricreazione	Ammonizione al <b>quinto</b> ritardo	Coordinatore
Assenze collettive arbitrarie non giustificate (Tali assenze influiscono sulla valutazione degli studenti e in maniera importante sull'organizzazione complessiva delle attività didattiche).	Ammonizione nel registro elettronico Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni Altro provvedimento ad opera del Dirigente	Docente Dirigente scolastico C.d.C

<p>Affermazioni/dichiarazioni mendaci e/o diffamatorie nei confronti del personale scolastico, altri alunni o altre persone</p>	<p>Ammonizione nel registro elettronico Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni</p>	<p>Docente Dirigente scolastico C.d.C</p>
<p>Utilizzo della rete internet o dell'intelligenza artificiale non autorizzati oppure non conformi alle normative o alle disposizioni della scuola</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni da 3 a 5 giorni (nel caso costituisca reato la violazione sarà sanzionata come tale)</p>	<p>C.d.C.</p>
<p>Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o creino pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti o altre persone</p>	<p>Denuncia alle autorità competenti, Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 gg.</p>	<p>Commissario straordinario</p>

N.B. La gradualità della sanzione verrà commisurata all'eventuale reiterazione della condotta vietata e/o alla gravità della stessa in base alla valutazione del consiglio di classe. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

#### Art. 26- ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

1. Il docente è competente per le segnalazioni delle tabelle "A" - "B" (che non prevedono comunque l'allontanamento)
2. Il Dirigente Scolastico o suo delegato ed il coordinatore di classe sono competenti per le ammonizioni e le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni (o dalla comunità scolastica).
3. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni per un periodo pari o inferiore a 15 giorni.
4. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, non essendo presente il Consiglio d'istituto, sono irrogate dal Commissario straordinario.
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
6. La contestazione può avvenire anche verbalmente, per le sanzioni lievi e, in forma scritta, per quelle più gravi.

#### Art. 27- GESTIONE DELLA DISCIPLINA

1. Tutto il personale della Scuola è tenuto ad uniformarsi allo spirito educativo del presente regolamento e al metodo scelto per la sua applicazione, al fine di creare una sostanziale unità di atteggiamento degli operatori scolastici e di evitare contraddizioni negli allievi.
2. Il presente regolamento dovrà essere oggetto di discussione e di verifica da parte degli alunni e delle loro famiglie, che potranno proporre modifiche o integrazioni attraverso i propri rappresentanti in seno agli Organi Collegiali.
3. Fasi del procedimento disciplinare
  - a) Comunicazione formale (anche contestuale) dell'avvio del procedimento disciplinare e contestazione degli addebiti ad alunno/a e genitori.
  - b) Convocazione del Consiglio di classe competente (con la presenza del DS e dei docenti del CdC ed eventuale educatore responsabile del gruppo alunni; dell'alunno/a interessato/a e suoi genitori; dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei CdC); si inviterà quindi l'alunno/a e genitori a partecipare alla seduta del competente organo collegiale per esporre le proprie ragioni a difesa informandoli, altresì, che è ammessa la produzione di memorie scritte e documenti che lo stesso organo esaminerà nel corso della seduta nonché della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento. E' fatto comunque salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi). La pubblicazione della convocazione all'albo on line o nell'area riservata del Registro elettronico assolve agli obblighi di notifica agli interessati.

Il suddetto Consiglio di classe si articola nelle seguenti fasi:

- Esposizione dei fatti e formale contestazione d'addebito.
- Esercizio del diritto alla difesa e del contraddittorio procedimentale.
- Eventuale ulteriore approfondimento dei fatti relativi alla contestazione dell'addebito.
- Fase di confronto e delibera di erogazione della sanzione (o archiviazione) senza la presenza dell'alunno/a interessato/a e suoi genitori
- Comunicazione all'alunno/a interessato/a e ai suoi genitori del provvedimento disciplinare adottato

Successivamente si provvederà alla formale notifica del provvedimento disciplinare adottato, tramite una delle seguenti modalità: brevi manu, registro elettronico, PEC, PEO, raccomandata AR, nonché al suo inserimento nel fascicolo personale dell'alunno/a.

Per le sanzioni superiori ai 15 giorni di competenza del Commissario straordinario, tutta la fase istruttoria sarà svolta dal CdC competente che dovrà formulare la proposta di sanzione al suddetto Commissario straordinario, il quale provvederà ad emanare il provvedimento.

N.B. Anche per i casi di sanzioni di minore entità, quali la nota/censura/ammonimento scritto sul registro, comunque idonee a produrre effetti giuridici rilevanti che andranno a riflettersi sul voto di condotta, **dovrà comunque sempre prevedersi di acquisire le ragioni dell'alunno/alunna** facendone espressa menzione nel testo della nota disciplinare riportata nel registro con la quale si andrà a contestare il comportamento non conforme contestualizzandolo fisicamente e temporalmente evitando soggettive considerazioni di merito.

#### ART. 28 - SOGGETTI COINVOLTI

1. I casi di comportamento che compromettano lo sviluppo e la maturazione sia del singolo allievo sia della classe dovranno possibilmente essere risolti nell'ambito del Consiglio di Classe, la cui azione dovrà tendere a comprendere i motivi dei comportamenti giudicati negativi e ad eliminarne le cause, prima di proporre sanzioni disciplinari.
2. Si potrà, a seconda dei casi, coinvolgere tutti gli allievi nella ricerca delle soluzioni con opportune discussioni in classe.

3. Dovranno particolarmente curarsi i rapporti con i genitori interessati e, se necessario, si potranno convocare assemblee di tutti i genitori della classe.

#### **ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata senza che l'alunno responsabile possa aver esposto le proprie giustificazioni o aver ascoltato eventuali testimoni a suo discarico.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento, del contesto in cui si verificano e delle conseguenze che da esso possono derivare.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. (Art.4, comma 2, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)
4. In caso di recidiva si irroga la sanzione superiore.
5. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
6. In casi di urgenza, ed in particolare per fatti accaduti al di fuori del diretto controllo dei docenti, il Dirigente può assumere provvedimenti immediati di cui dà notizia al Consiglio di Classe. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Dirigente ed al Consiglio di Classe convocato d'urgenza, con la presenza, ove necessario, dell'educatore responsabile del gruppo, dei rappresentanti dei genitori e del rappresentante degli studenti.

#### **ART.30 - ALLONTANAMENTO DAL SEMICONVITTO E DAL CENTRO RESIDENZIALE**

1. Per quanto concerne la Residenza, le sanzioni sono disciplinate da apposito regolamento.
2. Per il Campus (semiconvitto del Liceo) si fa riferimento al presente regolamento.

#### **ART. 31 - ESECUTIVITA' DELLA SANZIONE**

La sanzione irrogata diventa subito esecutiva, ma può essere sospesa, a discrezione del Dirigente Scolastico, in seguito a ricorso all'organo di garanzia e ridiventa efficace dopo un'eventuale convalida da questo emessa.

### **TITOLO VI**

#### ***Organo di garanzia***

#### **ART.32 - RICORSO AVVERSO SANZIONI DISCIPLINARI**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto.

#### **Art. 33 - ORGANO DI GARANZIA**

1. L'Organo di Garanzia (D.P.R. n°249 del 24/06/1998, art.5) nel Convitto Nazionale Canopoleno dura in carica tre anni ed è composto:
  - a. dirigente scolastico;

- b. un rappresentante eletto dagli studenti;
  - c. un docente nominato dal Collegio dei docenti;
  - d. un rappresentante eletto dai genitori.
  - e. un educatore designato dal Collegio degli Educatori (per infrazioni commesse durante il Campus);  
N.B.: per le sanzioni irrogate per mancanze relative al Campus, il docente è sostituito dall'educatore.
2. I collegi, presieduti dal Rettore-Dirigente Scolastico o da un suo delegato, deliberano validamente se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, debitamente convocati a termini di legge. Ogni voto vale uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
  3. In sede di ciascuna riunione, il Presidente designa il Segretario verbalizzante.

#### **ART.34 - PRESENTAZIONE DEL RICORSO**

1. I ricorsi all'Organo di Garanzia, indirizzati al Dirigente, devono essere prodotti in carta semplice entro 15 giorni dalla notifica della sanzione e presentati in Segreteria o inviati a mezzo raccomandata.
2. Essi dovranno contenere le generalità del ricorrente, la descrizione dei fatti, il motivo per cui si ricorre, la sanzione che è stata irrogata e la motivazione.
3. L'Organo di Garanzia si riunisce entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso (per le raccomandate fa fede il timbro postale) con ordine di servizio del Dirigente. Ove l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata (nota MIUR N. 3602 del 31 luglio 2008) venendo pertanto a perfezionarsi la fattispecie del silenzio-rigetto.

#### **ART.35 - PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento si chiuderà necessariamente con le seguenti soluzioni:
  - a. Annullamento della sanzione;
  - b. conferma della sanzione;
  - c. riduzione della sanzione;
2. In ogni caso la decisione deve essere comunicata per iscritto al ricorrente con le motivazioni.
3. Il ricorrente potrà avvalersi, entro 15 giorni, di ulteriore fase impugnatoria di competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che presiede un Organo di Garanzia Regionale.

#### **ART.36 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva, coadiuvato dall'Organo di Garanzia Regionale, su violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. n°249 del 24/06/1998 e D.P.R.235/2007).

Avverso la sanzione disciplinare, che ha valenza esclusivamente educativa, oltre all'organo di Garanzia di Istituto e Regionale, è esperibile ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

### **TITOLO VII**

#### ***Viaggi di istruzione, visite guidate, stage linguistici, esperienze all'estero***

#### **Art. 37**

I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono a tutti gli effetti attività educativa. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e con l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali e relazionali. In particolare:

- a. socializzazione dei gruppi classe, in particolare per le classi iniziali dei corsi;
- b. conoscenza di realtà di particolare pregio ambientale e formazione al rispetto ambientale;
- c. conoscenza del patrimonio artistico, ambientale, economico di realtà urbane, nazionali ed estere;
- d. scambi e gemellaggi con Istituti scolastici;
- e. approfondimento di particolari e significative tematiche relative alle materie d'indirizzo (es. stage linguistici, stage sportivi, ecc.).

#### **Art. 38**

Sono da considerarsi viaggi d'istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto una maggiore complessità organizzativa. I viaggi d'istruzione debbono essere deliberati dai Consigli di classe e, se conformi, potranno essere posti in essere dal Dirigente Scolastico.

#### **Art. 39**

Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.

#### **Art. 40**

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno di norma essere programmati ed approvati entro il mese di ottobre dai Consigli di Classe e devono essere inseriti, con l'indicazione delle località prescelte, dei docenti accompagnatori e della cifra massima da richiedere alle famiglie nella programmazione annuale dei singoli Consigli. Si dà comunque la possibilità, per le sole visite guidate, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, e che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe.

#### **Art. 41**

Sulla base delle proposte approvate dai Consigli di Classe, un docente proponente redigerà il progetto della visita e/o del viaggio di istruzione. Tale progetto dovrà contenere:

- a. la meta verso cui organizzare il viaggio;
- b. Il periodo dell'a. s. indicato come settimane in cui si ritiene di collocarlo;
- c. La durata dello stesso in giorni;
- d. il numero dei partecipanti alunni con valutazione di massima;
- e. gli obiettivi educativi e didattici che ci si propone di conseguire con l'iniziativa;
- f. il programma di massima del viaggio stesso, distinto per giorni;
- g. le eventuali attività dedicate, all'interno di visite con l'indicazione del giorno in cui si ritiene debbano essere svolte, l'indicazione dei costi e delle procedure necessarie per prenotarle;
- h. gli insegnanti accompagnatori, effettivi e riserve.

#### **Art. 42**

Tali progetti dovranno essere inviati alla dirigenza in modo da poter avviare l'iter per la loro realizzazione.

#### **Art. 43**

Nel caso l'attività preveda un contributo economico a carico degli studenti, occorrerà di norma l'adesione dei due terzi degli alunni della classe.

#### **Art. 44**

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare viaggi d'istruzione e visite guidate evitando i periodi di alta stagione e la contemporaneità con particolari eventi.

I viaggi d'istruzione di norma avranno la seguente durata:

- 6 gg. 5 notti per i viaggi all'estero
- 4 gg. 3 notti per i viaggi in Italia

E' fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell'ultimo mese di lezione; a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative particolari che potranno essere valutate di volta in volta.

#### **Art. 45**

I viaggi d'istruzione possono avvenire sul territorio nazionale o all'interno dei paesi dell'U.E. Perché possa essere approvato un viaggio di istruzione o una visita guidata occorre che alla stessa partecipino di norma almeno i due terzi degli alunni frequentanti la classe. Il Commissario straordinario con separata delibera stabilisce il limite massimo di spesa ammissibile per le iniziative.

#### **Art. 46**

Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati di norma fra i docenti della classe interessata, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Solo in casi eccezionali e motivati il D.S. potrà autorizzare la partecipazione di docenti di altre classi in qualità di accompagnatori. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso.

#### **Art. 47**

Saranno autorizzati di norma un docente accompagnatore ogni 15 studenti, pur garantendo dove necessario la presenza di ulteriori accompagnatori per viaggio.

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà designare in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto di norma in proporzione al numero dei partecipanti un accompagnatore fino a due alunni.

Si dovrà curare, nel limite del possibile, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un docente partecipi a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico.

#### **Art. 48**

Una volta concluso l'iter organizzativo dell'appalto e prima dell'ordine del viaggio, l'intera pratica (progetto, tabella comparativa dei preventivi, aggiudicazione provvisoria) sarà portata all'attenzione del D.S., che autorizzerà il viaggio con propria determina.

#### **Art.49**

Dopo che gli uffici avranno espletato l'iter relativo all'appalto dei servizi turistici, gli alunni partecipanti dovranno versare sul C/C bancario dell'Istituto una quota di acconto pari al 40% circa del costo del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori. La ricevuta dell'avvenuto versamento, dovrà essere consegnata in Segreteria. La quota versata a titolo di acconto non verrà restituita in nessun caso, ma verrà utilizzata per mantenere inalterata la quota a carico dei singoli alunni. Ai genitori, o a chi esercita la patria potestà, verrà rilasciata la dichiarazione dell'avvenuto versamento della somma corrisposta per caparra. Il saldo dovrà essere versato, con le stesse modalità, almeno 15 giorni prima della data prevista per la partenza.

In caso di rinuncia al viaggio verranno applicate penalità in base alle condizioni e vincoli richiesti dall'Agenzia di Viaggio.

La quota versata potrà essere eventualmente restituita solo in caso di ritiro motivato dell'alunno (gravi motivi familiari o di salute), opportunamente documentato e di non aggravio per gli altri partecipanti.

Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

#### **Art. 50**

I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni

partecipanti.

Ai docenti accompagnatori spettano i rimborsi dei pernottamenti e dei pasti.

#### **Art. 51**

Qualsiasi condizione di favore disposta dall'agenzia di viaggio, e contenuta nel contratto, deve comportare una economia nel bilancio dell'Istituto.

#### **Art.52**

Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

#### **Art. 53**

Nella programmazione dei viaggi di istruzione si deve tenere conto dei costi che essi possono comportare.

#### **Art. 54**

Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una relazione sull'attività svolta, mettendo in luce eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

#### **Art. 55**

Le norme di cui al presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche a viaggi che riguardino singoli alunni o gruppi degli stessi in rapporto a iniziative e progetti specifici.

Per alcune iniziative/attività particolari possono essere adottati Regolamenti specifici.

#### **Art. 56**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente o a ulteriori disposizioni della scuola.

#### **Art. 57 - STAGE LINGUISTICI**

- a. trattasi di percorsi formativi finalizzati all'approfondimento delle lingue straniere all'estero;
- b. il progetto viene elaborato dai docenti della classe o dal coordinatore del Settore Disciplinare ed è rivolto di norma agli studenti delle classi III - IV – V Liceo (salvo diversa previsione nei piani di studio);
- c. è necessaria la partecipazione di almeno il 75% degli alunni qualora partecipi la singola classe;
- d. è possibile accorpate alunni di classi parallele con un numero minimo di partecipanti pari a 15;
- e. è prevista la presenza di almeno due accompagnatori; deve essere, in ogni caso, garantita la presenza di 1 docente di lingua straniera;
- f. lo stage linguistico proposto per una classe è prioritario ed alternativo al viaggio d'istruzione;
- g. per gli aspetti organizzativi e procedurali valgono le stesse regole dei viaggi d'istruzione fatti salvi regolamenti specifici.

#### **Art.58 - ESPERIENZE DI STUDIO ALL'ESTERO**

Per la gestione della mobilità internazionale in uscita degli studenti del Liceo che intendono fruire di un periodo annuale o inferiore all'annualità di studio all'estero e in entrata degli studenti stranieri in mobilità internazionale che chiedono l'accoglienza presso il Convitto Nazionale "Canopoleno", si fa riferimento alle Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale del MIUR (Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013) e successive

modifiche e integrazioni.

1. Gli studenti che intendono effettuare esperienze di studio all'estero hanno l'obbligo di chiedere il parere al consiglio di classe.
2. Il consiglio di classe concede il nullaosta dopo aver valutato le competenze acquisite dagli studenti richiedenti, il rendimento scolastico e la partecipazione alla vita della scuola.
3. Nel caso in cui lo studente si trovi in uno stato di "giudizio sospeso" in una o più discipline, dovrà sostenere gli esami di recupero calendarizzati dalla scuola. In caso di impossibilità ad essere presente alla sessione ordinaria, lo studente dovrà fornire documentazione attestante il grave motivo che non consente la presenza agli esami. In ogni caso lo studente *de quo* dovrà sostenere gli esami nella successiva sessione che sarà calendarizzata entro l'inizio delle lezioni. In caso di assenza ad entrambe le sessioni di esame, l'alunno non potrà essere ammesso alla classe successiva.
4. Lo studente richiedente deve indicare la tipologia di scuola estera che intende frequentare e deve allegare il piano di studi della medesima scuola.
5. Lo studente al suo rientro deve certificare con apposita documentazione rilasciata dalla scuola ospitante il percorso effettuato e la valutazione ottenuta; il consiglio di classe convalida il certificato di valutazione esibito e, attraverso un colloquio, definisce i crediti da attribuire allo studente.
6. Adempimenti degli studenti prima della partenza
  - a. Contattare i referenti per la mobilità individuati annualmente dal Collegio Docenti.
  - b. Dare per iscritto (su apposito modulo) tempestiva **comunicazione** al proprio Coordinatore di classe, che provvederà ad informare il Consiglio e il responsabile della Mobilità Internazionale, che informerà lo studente e la famiglia sulle procedure tramite colloquio.
  - c. Tale intenzione dovrà di norma essere comunicata nel corso del primo trimestre e formalizzata entro non oltre il mese di febbraio del terzo anno di corso.
7. Adempimenti studenti al rientro della mobilità
  - a. Contattare i referenti per la mobilità.
  - b. Far pervenire, **entro e non oltre il 15 luglio, la documentazione** scolastica e le valutazioni conseguite all'estero, in italiano, in inglese o francese, anche in forma non vidimata dal consolato; se scritta in altre lingue la documentazione deve essere tradotta in italiano e vidimata dal consolato.
  - c. sostenere il colloquio nella sessione stabilita dal Consiglio di classe.

**N.B.:** Nel caso di studenti che abbiano trascorso un semestre con termine a gennaio o periodi inferiori, il Consiglio di Classe deciderà le modalità di reinserimento, una volta acquisita la documentazione dalla scuola frequentata all'estero oppure le date della prova di reinserimento una volta acquisita la documentazione dalla scuola frequentata all'estero.

8. Nessun onere può essere richiesto a carico della scuola per le esperienze di scolarizzazione; è compito delle famiglie affrontare e risolvere tutte le questioni organizzative ed economiche connesse all'esperienza oggetto del presente articolo.
9. Eventuali altre forme di scolarizzazione saranno valutate dagli Organi Collegiali competenti.

#### **TITOLO VIII**

##### **Art.59 - NORME FINALI**

1. Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), sono informati gli studenti e i genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.
3. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Collegio dei docenti e ratificate dal Commissario.
4. Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente regolamento sono esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
5. Per quanto riguarda la disciplina relativa al Semiconvitto, si rimanda al regolamento adottato dagli organi competenti per il Convitto e il Semiconvitto.
6. Al presente regolamento sono allegate le tabelle che definiscono i parametri per l'assegnazione del voto di comportamento,

quelle relative alle deroghe nel numero delle assenze che determinano la validità dell'anno scolastico e le tabelle relative all'attribuzione del credito scolastico.

7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento alla normativa vigente, comprese eventuali modifiche ed integrazioni.

#### **PARAMETRI CHE DEFINISCONO IL VOTO DI COMPORTAMENTO**

Il voto di comportamento viene attribuito dall'intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini intermedi e finali in base ai seguenti criteri:

- Comportamento
- Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni
- Puntualità
- Rispetto del regolamento d'Istituto.
- Sanzioni disciplinari
- Uso del materiale e delle strutture della scuola
- Rispetto degli impegni scolastici e collaborazione con insegnanti e compagni

<b>TABELLA VOTO DI COMPORTAMENTO</b>	
<b>VOTO COMPORTAMENTO</b>	<b>CRITERI</b>
<b>10</b>  <b>N.B. Per gli ultimi due punti, tali atteggiamenti sono rilevati anche dai verbali del Consiglio di Classe e /o in sede di scrutinio)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Puntuale e costante rispetto delle consegne (porta regolarmente i libri, l'attrezzatura didattica, ha cura del materiale, non rifiuta le verifiche ecc.)</li> <li>•Assenza di ammonizione e di <b>note disciplinari personali</b></li> <li>• Comportamento sempre corretto, irreprensibile e rispettoso delle regole di civile convivenza e del Regolamento d'Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale docente e non docente</li> <li>• Partecipazione costruttiva, presenza positiva; esempio e stimolo per i compagni, disponibilità a collaborare in modo costruttivo e propositivo con compagni e i docenti</li> <li>•Attenzione costante alle lezioni.</li> </ul>
<b>9</b>  <b>Si richiede almeno il rispetto di 4 punti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto delle consegne (porta regolarmente i libri, l'attrezzatura didattica, ha cura del materiale, non rifiuta le verifiche, ecc.)</li> <li>• Assenza di ammonizioni, <b>note disciplinari personali nei limiti di 2</b></li> <li>• Comportamento corretto, irreprensibile e rispettoso delle regole di civile convivenza e del Regolamento d'Istituto, rispetto delle figure istituzionali e</li> </ul>

<p>N.B. Per gli ultimi due punti, tali atteggiamenti sono rilevati anche dai verbali del Consiglio di Classe e /o in sede di scrutinio)</p>	<p>del personale docente e non docente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazione costruttiva, presenza positiva; esempio e stimolo per i compagni, disponibilità a collaborare in modo costruttivo.</li> <li>• Attenzione costante alle lezioni.</li> </ul>
<p><b>8</b></p> <p>In presenza di almeno 3 punti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Una</b> ammonizione grave</li> <li>• Note disciplinari personali nei limiti di <b>quattro</b></li> <li>• Tendenziale rispetto delle consegne (è solitamente munito dell'attrezzatura didattica, porta regolarmente i libri di testo, ha cura del materiale ecc.)</li> <li>• Comportamento sostanzialmente corretto, con sporadici richiami verbali nell'arco del periodo, rispetto delle regole del vivere civile, del Regolamento d'Istituto e delle figure istituzionali e del personale docente e non docente</li> <li>• Discreta partecipazione all'attività didattica proposta</li> </ul>
<p><b>7</b></p> <p>In presenza di almeno 3 punti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammonizioni molto gravi nei limiti di tre</li> <li>• Gravi note disciplinari personali nei limiti di cinque</li> <li>• Frequenti inosservanze delle consegne</li> <li>• Utilizza in modo non sempre adeguato le strutture della scuola</li> <li>• Uso improprio di dispositivi elettronici durante l'attività didattica</li> <li>• Atteggiamento e partecipazione passivo alle lezioni</li> <li>• Comportamento scorretto e poco rispettoso del regolamento di Istituto</li> </ul>
<p><b>6</b></p> <p>In presenza di almeno 3 punti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comportamento ai limiti della correttezza; scarso rispetto del Regolamento d'Istituto</li> <li>• Sistematica mancanza di impegno nello studio e nella partecipazione all'attività didattica; ripetuta trascuratezza nel rispetto delle consegne e delle scadenze</li> <li>• Mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti, con profili di particolari di gravità, a giudizio del CdC</li> <li>• Recidivo uso improprio di dispositivi elettronici durante l'attività didattica</li> <li>• Sanzioni disciplinari e ammonizioni - con eventuale allontanamento dalle lezioni (o dalle comunità scolastica) - formalizzate all'interno del CdC</li> <li>• Episodi di bullismo, con profili aggravanti a giudizio del CdC, nei confronti dei compagni di scuola, anche per mezzo delle tecnologie (sms, chat line, e-mail, social network)</li> </ul>

5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti, compagni, personale ATA, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato l'allontanamento per più di 15 giorni per violazioni gravi</li> <li>• Mancato rispetto del Regolamento di Istituto, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato l'allontanamento per più di 15 giorni, ma non con l'esclusione dallo scrutinio finale.</li> <li>• Generale disinteresse per le attività didattiche; numero elevato di assenze non giustificate. (Definito dalla norma: Art. 4 del D.M. n. 5 del 16/01/2009)</li> </ul>
---	--

**Per l'ammissione allo scrutinio del singolo studente il Consiglio di Classe deve verificare e certificare una frequenza minima di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato.**

**La valutazione dei percorsi di FSL contribuisce alla determinazione del voto di comportamento e del credito.**

**Nota bene: in riferimento alla Legge 1° ottobre 2024, n.150:**

Per le classi terminali del percorso di studi del secondo ciclo, nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi, prevede anche che, nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

Per le restanti classi, prevede anche che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

### CREDITO SCOLASTICO

#### **PARAMETRI DI INSERIMENTO NELLE FASCE DI CREDITO**

I seguenti parametri posizionano lo studente nelle fasce di credito

FASCIA BASSA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media dei voti tra il numero intero e lo 0,4 – (ad esempio da 6,0 a 6,4)</li> <li>2. Sospensione del giudizio</li> <li>3. Voto di consiglio</li> <li>4. Ammissione all'esame di stato con insufficienze o con voto di consiglio</li> </ol>
FASCIA ALTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promozione senza sospensione del giudizio</li> <li>2. Ammissione all'Esame di Stato senza voto di consiglio e senza insufficienze</li> <li>3. Media dei voti tra lo 0,5 e il numero intero più alto – (ad esempio da 6,5 a 6,9)</li> </ol>

N.B. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (legge n. 150, del 1° ottobre 2024)

**Nel caso di media scolastica tra il 9 e il 9,4 se lo studente ha svolto un numero di ore di FSL maggiori di quelle previste per l'anno in corso (rispettivamente 30, 75, 90) può accedere alla fascia alta della relativa banda.**

## REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai sensi del D.P.R. n. 122/2009, art. 14, c.7, si delibera quanto segue:

**art. 1** – Gli studenti, secondo quanto previsto dallo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* “sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio”.

**art. 2** – Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.

**art. 3** – Sono ammesse alla deroga le seguenti assenze:

- assenze per malattia, pari o superiori a 5 giorni, adeguatamente documentate con certificato medico. Periodi di assenza più lunghi richiedono che scuola e famiglia concordino un percorso di supporto scolastico allo studente;
- assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate; (gravi patologie dei componenti del nucleo famiglia, lutto di famiglia, trasferimento);
- assenze anche di singoli giorni ricollegabili ad un grave quadro di salute già documentato;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- partecipazione a manifestazioni artistiche improrogabili per lo studente (film, tournée teatrali, mostre ...) debitamente documentate;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo,
- ulteriori gravi motivazioni documentate e concordate con la dirigenza che avrà cura di comunicarle al consiglio di classe senza necessariamente esplicitarne le motivazioni nel caso di situazioni particolari;
- partecipazione a concorsi per l’ingresso nelle Accademie, Università, Corsi *post* Diploma documentati e certificati dalle autorità competenti, compresi i giorni necessari per raggiungere la sede d’esame;
- altri casi previsti dalla normativa vigente o da accordi tra scuola e altri enti.

Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l’anno scolastico sarà conteggiata ai fini della esclusione nello scrutinio finale.